

RIEPILOGO VINCOLI MOBILITÀ

Docenti assunti fino all'anno scolastico 2019/20

Possono, per l'a.s. 2022/23, presentare domanda di trasferimento/passaggio:

- Se ottengono il movimento in **provincia nel comune di attuale titolarità o fuori comune ma con codice puntuale di scuola**: si bloccano, salvo le deroghe previste¹, per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
- Se ottengono il movimento **interprovinciale con qualsiasi codice** (puntuale di scuola o sintetico "comune" e "distretto"): si bloccano, salvo le deroghe previste², per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi non c'è nessun vincolo per richiedere l'**assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL/2007** per l'a.s. 22/23.

Docenti assunti nell'anno scolastico 2020/21:

Se, per l'a.s. 2022/23, non presentano domanda di trasferimento o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall'a.s. 2020/21:

- Potranno richiedere mobilità per il 23/24.
- Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste³, per il 22/23. Potranno presentare domanda per il 23/24.

Se, per l'a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

- Ottengono il trasferimento in **provincia con qualsiasi codice** (puntuale di scuola o sintetico "comune" o "distretto"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si

¹ Il vincolo non si applica: a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

² Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

³ Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di 6 gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

- Ottengono il trasferimento **interprovinciale con qualsiasi codice** (puntuale di scuola o sintetico "comune", "distretto" o "provincia"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 2), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi non potranno richiedere l'assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

Docenti assunti nell'anno scolastico 2021/22:

Se, per l'a.s. 2022/23, non presentano domanda o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall'a.s. 2021/22:

- Non potranno richiedere mobilità, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 23/24. Potranno presentare domanda di mobilità per il 24/25.
- Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23 e 23/24. Potranno presentare domanda per il 24/25.

Se, per l'a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

- Ottengono il trasferimento in **provincia con qualsiasi codice** (puntuale di scuola o sintetico "comune" o "distretto"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
- Ottengono il trasferimento **interprovinciale con qualsiasi codice** (puntuale di scuola o sintetico "comune", "distretto" o "provincia"): acquisiscono una nuova titolarità dall'1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.
- Non potranno richiedere l'assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.